



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	SI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO	NO
PETTINA' LUCIA	SI
RINAUDO MARIO GIUSEPPE	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	NO
GIORDANINO RENATO GIOVANNI	SI
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE	SI
ROVERA STEFANO	SI
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO	SI
PIETRANGELO RAFFAELE PINO	SI
Totale presenti :	11
Totale assenti :	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale a scavalco, Dott. Dario MONDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 92 in data 02/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 in data 07/10/2019, ha approvato il Documento unico di programmazione;

la Giunta comunale, con deliberazione n. 132 in data 22/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

Atteso che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 134 in data 22/11/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Atteso che la Giunta Comunale:

- con provvedimento n. 131 del 22/11/2019, ha determinato la percentuale di copertura degli oneri relativi ai servizi a domanda individuale per l'anno 2020;
- con provvedimento n. 130 del 22/11/2019 ha provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) previste per l'anno 2020;
- con deliberazione n. 129 del 22/11/2019 ha determinato le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione G.C. n. 89 in data 25/06/2019 ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022;
- con deliberazione G.C. n. 88 del 25/06/2019 ha adottato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020;
- con deliberazione n. 134 in data 22/11/2019 ha proceduto a confermare per l'anno 2020 le restanti tariffe nelle misure già in vigore per l'anno 2020 e precisamente:
 - C.C. n. 7 del 27/03/1999 relativa alle tariffe del canone occupazione suolo pubblico;
 - G.C. n. 137 in data 02/12/2010 relativa alle tariffe previste per il rimborso spese dei compostatori e kit di ricarica per raccolta differenziata;
 - G.C. n. 116 in data 28/11/2013 relativa alle tariffe per l'utilizzo del peso pubblico;
 - G.C. n. 136 in data 02/12/2010 relativa alle tariffe per il rilascio di fotocopie;
 - G.C. n. 115 in data 18/12/2012 relativa alle tariffe per il trasporto alunni;
 - G.C. n. 109 in data 25/10/2017 relativa alle tariffe per la mensa scolastica;
 - G.C. n. 121 in data 01/12/2011 relativa alle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali;
 - G.C. n. 122 in data 01/12/2011 relativa alle tariffe dei servizi cimiteriali;
- il Consiglio Comunale, con la presente deliberazione, intende confermare per l'anno 2020 le aliquote

Addizionale Irpef, Imu e Tasi in vigore per l'anno 2019, come da deliberazioni del C.C. in data odierna dando atto che l'impianto tariffario dovrà essere rivisto con l'approvazione della Legge di bilancio 2020;

Il gettito Tari è stato stimato in modo da ottenere la copertura integrale dei costi, come da deliberazione in data odierna del C.C. di approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe seguendo le disposizioni in vigore per l'anno 2019, ma sarà necessario procedere alla rimodulazione del gettito della TARI tenendo conto di quanto disposto nelle delibere di Arera e in attesa di ricevere tutti gli elementi utili per l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (M.T.R.);

Preso atto che in data odierna con atti approvati in questa stessa seduta consiliare, si è proceduto alla verifica delle aree e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie per la residenza di attività produttive ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Constatato che,

- in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;
- il Comune non risulta deficitario sulla base dei parametri di individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitarie, di cui al D.M. 28/12/2018;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il pareggio di bilancio.

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Visto l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che al comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:

- *commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;*
- *comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
- *commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;*
- *comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di*

acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

- *comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;*
- *articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.*

Rilevato che questo Ente rientra in quanto previsto dall'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 per cui non è soggetto ai limiti di spesa previsti commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010 e comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012;

- per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto:

- a) per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio presente, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, valutabili, in questo momento, con riferimento alle norme legislative vigenti al momento dell'approvazione dello schema ed in base alle tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale.
- b) gli investimenti sono stati inseriti in conformità al programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 25/06/2019;
- c) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento, stabilite dall'art. 199 del TUEL n. 267/2000, come modificato dalla Legge di stabilità n. 183/2011, e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fonti;
- d) per le spese correnti sono stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più conformi per il conseguimento dei migliori livelli di efficienza e di efficacia, tenuto conto delle risorse disponibili. Le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme e tenendo conto delle limitazioni previste dal D.Lgs. 78/10, convertito in Legge n. 122/10, quantificate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2011;
- e) il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 3 comma 55 della Legge n. 244/2007 come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, è approvato in data odierna;
- f) il bilancio è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni ed in particolare sono assicurate tutte le prescrizioni indicate all'art. 162 del TUEL n. 267/2000;
- g) al bilancio 2020/2022 risulta allegato il Piano degli indicatori come previsto dall'art. 18 bis del D.Lgs. 118/11;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato: astenuti n. 4 Consiglieri (Sig. Brocchiero, Rovera, Inaudi e Pietrangelo);, voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 7, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dalle risultanze finali dell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 così come redatto dall'ufficio tecnico in conformità alle indicazioni ministeriali ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto dall'ufficio tecnico ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016,
8. di dichiarare, con votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato: astenuti n. 4 Consiglieri (Sigg. Brocchiero, Rovera, Inaudi e Pietrangelo), voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 7, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di adempiere alla tempistica relativa all'approvazione del bilancio di previsione

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Dario MONDINO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa